

(n. 278)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica

(VALENTI)

il 7 marzo 2013

Norme transitorie per l'istituzione dei consorzi di comuni

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

La Regione ha avviato, nell'attuale legislatura, un processo di riforme strutturali dirette a conseguire un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica unitamente ad una responsabilizzazione delle varie istituzioni per la migliore tutela dei diritti dei cittadini ed il conseguimento di obiettivi di benessere generale.

In tale ottica il presente disegno di legge reca disposizioni di natura transitoria propedeutiche all'adozione, entro un termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore,

di un'apposita normativa che, nel dare attuazione all'articolo 15, comma 2, dello Statuto siciliano che già prevedeva un sistema locale basato sul comune ed i liberi consorzi comunali, sancisce l'istituzione dei consorzi di comuni ai quali, superando in tal modo la figura dell'ente provincia, è attribuito il compito di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative di area vasta, laddove non svolte dalle città metropolitane delle quali è altresì prevista l'istituzione.

Tale norma, oltre ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano inteso come potere di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletate, si propone, in coerenza con le attuali politiche nazionali e regionali, di realizzare una delle misure di razionalizzazione degli apparati amministrativi, nonché di contenimento dei costi dagli stessi derivanti a carico delle finanze pubbliche, così tanto attese e necessarie in un momento di grave crisi economica quale quello in atto attraversato dallo Stato italiano e dalla nostra Regione.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede inoltre che, sino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dei consorzi di comuni e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, nei confronti degli organi scaduti e/o in scadenza delle attuali Province regionali trovi applicazione l'articolo 145 dell'O.R.E.L. .

Il presente disegno di legge, essendo di natura ordinamentale e non comportando nuove o maggiori spese o minori entrate, non necessita di essere accompagnato dalla scheda di valutazione economico-finanziaria di cui alla circolare n. 3/2000 dell'Assessorato regionale dell'Economia.

L'unico effetto finanziario discendente dalle disposizioni contenute nella presente iniziativa legislativa si concretizza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, in una minore spesa a carico del bilancio delle province regionali i cui organi sono già scaduti o in scadenza per i quali non si provvederà al relativo rinnovo.

Per il settore pubblico regionale la quantificazione di tale risparmio annuo a regime, stimabile in base ai dati di consuntivo 2010 (impegni), è pari a complessivi di 50.491.843 di euro. In base all'attuale situazione e tenuto conto delle scadenze naturali dei mandati si può stimare, in via prudenziale, un risparmio per il settore degli enti locali pari a circa 29.450.000 euro.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria legge, istituisce i consorzi di comuni per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali e non si procede all'indizione e allo svolgimento delle elezioni provinciali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.

Art. 2.

1. Agli organi delle Province regionali già scaduti e/o in scadenza si applica, sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, la disciplina prevista dall'articolo 145 dell'ordinamento approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per le province già sottoposte a commissariamento, i poteri e le funzioni del commissario straordinario in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in tale ipotesi si applica la disciplina di cui all'articolo 145 dell'ordinamento approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.